

Diritto Privato – Definizioni

Occorre chiarire cosa si intende con diritto privato.

Diritto, innanzitutto. Diritto non è solo la legge, non è solo la giurisprudenza, non è solo la dottrina. E' l'insieme di questi tre formanti ufficiali, oltre che il risultato dei formanti non ufficiali.

Si parla di diritto privato in opposizione al diritto pubblico: quest'ultimo si riferisce alla branca del diritto nella quale i soggetti in gioco sono in relazione d'autorità, mentre il diritto privato riguarda relazioni fra soggetti che agiscono in condizioni di parità formale.

Il diritto privato è quindi distinto dal diritto costituzionale, dal diritto amministrativo e dal diritto penale, che sono tutti compresi nel diritto pubblico.

Diritto Privato – Definizioni

Diritto costituzionale	Diritto amministrativo	Diritto penale	Diritto privato
<ul style="list-style-type: none">• Costituzione• Corte costituzionale	<ul style="list-style-type: none">• Leggi amministrative• Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali	<ul style="list-style-type: none">• Codice penale• Corte di Cassazione, Corti d'Appello e Tribunali – Sezione penale, Giudici di pace	<ul style="list-style-type: none">• Codice civile• Corte di Cassazione, Corti d'Appello e Tribunali – Sezione civile, Giudici di pace

Diritto Privato – Definizioni

Il diritto privato dunque regge l'architettura delle relazioni inter partes fra i soggetti appartenenti a una data società.

IMPORTANTE: Il diritto privato che studieremo è quello posto dallo Stato al fine di governare le relazioni fra soggetti in posizione di parità formale fra loro – è, per certi versi, il diritto privato come 'dovrebbe essere' secondo lo Stato.

In concreto, tale diritto 'ideale' coesiste con il diritto concretamente applicato e rispettato dalle parti. Nell'ambito privatistico, salve eccezioni, le parti sono in genere libere di modellare da sé le regole che le governano. Fintanto che non sorge una disputa e non ci si rivolge a un giudice, tali regole – quale che sia la loro posizione rispetto al diritto statale – coesistono con quelle dettate dallo Stato.

Diritto Privato – Definizioni

Diritto oggettivo: insieme delle norme del diritto privato

Diritto soggettivo: prerogativa spettante a un soggetto nei confronti o della totalità dei consociati (diritto soggettivo assoluto) o nei confronti di uno o più consociati specifici (diritto soggettivo relativo).

Ulteriori distinzioni entro i diritti soggettivi:

- diritti disponibili e diritti indisponibili;
- diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali;
- diritti individuali e diritti collettivi.

Art. 5 C.C.: “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume”

Diritto Privato – Definizioni

Posizioni diverse dai diritti sono:

- le facoltà, ossia il potere di effettuare una scelta giuridicamente rilevante;
- le aspettative, ossia l'attesa di un beneficio possibile;
- gli oneri, ossia le attività necessarie all'ottenimento di un certo risultato;
- gli obblighi, che sono comportamenti dovuti;
- gli interessi legittimi, che qualificano la posizione del privato di fronte all'attività discrezionale della Pubblica Amministrazione.

Quando si qualifica come “relativo” un diritto soggettivo?

- (a) quando non può farsi valere nei confronti della pubblica amministrazione
- (b) quando attribuisce pretese azionabili solo nei confronti di una o più persone determinate
- (c) quando è una prerogativa in formazione, corrispondente all’aspettativa di acquisire un diritto
- (d) quando si tratta di un diritto che cade su cosa altrui

Cosa si intende con l'espressione "interesse legittimo"?

- (a) l'interesse di un privato riconosciuto dalla legge
- (b) la situazione giuridico-soggettiva attiva consistente nel potere di sollecitare un controllo giudiziario in ordine a un comportamento o a un provvedimento discrezionale
- (c) la situazione giuridico-soggettiva passiva consistente nel soggiacere alla volontà della p.a.
- (d) l'interesse a che ogni attività giuridicamente rilevante sia conforme alla legge

Cosa si intende con il termine “onere”?

- (a) la soggezione del privato alla potestà della p.a.
- (b) un comportamento in sé non obbligatorio, ma doveroso in vista di un risultato favorevole
- (c) la soggezione all’esercizio di un (altrui) diritto potestativo
- (d) la tassa governativa da pagare all’inizio di un procedimento giudiziario

Diritto Privato – Fonti

La fonte principale del diritto privato è il Codice Civile, adottato nel 1942.

Il Codice Civile si articola in sei libri:

- I Persone e famiglia
- II Successioni
- III Proprietà e diritti reali
- IV Obbligazioni
- V Lavoro e società
- VI Tutela dei diritti

Diritto Privato – Fonti

Il Codice Civile è stato sovente riformato: ad esempio con il d.lgs. n. 6/2003 si è riformato il diritto societario.

Inoltre, le materie trattate dal Codice Civile sono sovente incise da legislazioni speciali, le quali, pur non toccando il tessuto codicistico, modificano in concreto la regolazione di un dato settore: ad esempio le locazioni di immobili urbani sono regolate dalle l. n. 392/1978 e 431/1998.


Quando gli interventi in un dato settore si moltiplicano, il legislatore sovente li fa confluire in un unico testo, chiamato (impropriamente) Codice: abbiamo così ad esempio il Codice della privacy (d.lgs. n. 196/2003), il Codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005), il Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), il Codice delle assicurazioni (d.lgs. n. 209/2005), il Codice del terzo settore (d.lgs. n. 117/2017).

Diritto Privato – Fonti

Il Codice Civile resta la fonte per eccellenza.

Tuttavia, tale affermazione va adeguatamente qualificata, perché le evoluzioni successive al 1942 hanno rivoluzionato il sistema delle fonti.

Art. 1, disp. prel. C.C.: “Sono fonti del diritto: (1) le leggi; (2) i regolamenti; [(3) le norme corporative;] (4) gli usi”



+ Corte Costituzionale

+ CGUE e CtEDU

+ Corte Cassazione

Diritto Privato – Fonti

La Costituzione

Ovviamente oggi la Costituzione riveste un ruolo apicale nel sistema delle fonti.

Nei rapporti privatistici, la Costituzione è importante perché

- eleva a rilevanza pubblicistica alcuni diritti fondamentali;
- molte delle sue disposizioni hanno applicazione non solo verticale (fra Stato e cittadini) ma anche orizzontale (fra consociati);
- offre la lente attraverso la quale leggere tutte le disposizioni dell'ordinamento;
- costituisce il limite di applicazione delle norme internazionali ed europee.

Diritto Privato – Fonti

Unione Europea

Il diritto dell'Unione Europea può incidere sul diritto privato interno tramite:

- Regolamenti, che sono immediatamente validi ed efficaci, a dispetto di qualsiasi norma interna confliggente;
- Direttive, che non hanno efficacia immediata (salvo nel caso di direttive self-executing), ma la acquistano allorché sono trasposte dal legislatore nazionale;
- decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che esprimono principi vincolanti per i giudici nazionali.

Gli interventi dell'Unione Europea sono numerosissimi in materia contrattuale e societaria, oltre che nel diritto internazionale privato.

Diritto Privato – Fonti

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950 è una convenzione internazionale del Consiglio d'Europa ratificata dall'Italia. Essa obbliga lo Stato italiano a rispettare le sue disposizioni. Il controllo circa il rispetto di tale obbligo è affidato alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che può essere adita da chiunque ritenga di essere vittima di una violazione della Convenzione da parte di uno Stato che ne sia membro.

Anche se la Convenzione e la Corte si occupano di relazioni pubblicistiche fra Stato e privati, e quindi incidono solo indirettamente sul diritto privato, il loro rilievo privatistico è enorme.

Le sentenze della Corte europea dei diritti umani (CEDU) vincolano i magistrati italiani?

- (a) no, perché le sentenze di qualsiasi organo giudiziario straniero non vincolano mai un magistrato italiano
- (b) no, perché si tratta di sentenze emanate da una Corte sovranazionale
- (c) sì, perché le sentenze della CEDU chiariscono e integrano il contenuto normativo della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- (d) no, perché i giudici sono soggetti soltanto alla legge

Le norme dell'Unione Europea prevalgono automaticamente su quelle di diritto interno?

- (a) sì, perché si tratta di norme sovranazionali
- (b) solo se si tratta del c.d. “diritto primario” dell'UE
- (c) no, perché non ci possono essere norme prevalenti rispetto alla Costituzione
- (d) no, perché tutte le norme europee per entrare in vigore hanno bisogno di essere recepite da norme nazionali

Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea sono vincolanti per i giudici italiani?

- (a) no, perché in caso di contrasto tra diritto europeo e diritto nazionale è sempre necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
- (b) sì, le sentenze della Corte di giustizia hanno un valore normativo
- (c) no, perché in Italia i precedenti giurisprudenziali non sono mai vincolanti
- (d) no, perché si tratta di una Corte che non fa parte dell'ordinamento giudiziario nazionale

Diritto Privato – Fonti

Codice Civile e altre leggi

Oltre al Codice civile, occorre qui considerare le leggi speciali, i decreti legislativi, i decreti-legge (se convertiti in legge), i decreti del Presidente della Repubblica, le leggi regionali.

Quando vi è un chiaro rapporto gerarchico fra le fonti in questione, vale il principio ‘lex superior derogat legi inferiori’.

Allorché però la gerarchia non è chiara, sorge il problema di come coordinare questa pluralità di fonti. Due criteri generali sono dettati dalle disposizioni preliminari al Codice Civile: si tratta rispettivamente del criterio ‘lex posterior derogat legi priori’ e ‘lex specialis derogat legi generali’.

Diritto Privato – Fonti

Codice Civile e altre leggi

Art. 15, disp. prel. C.C.: “Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore”

Art. 11(1), disp. prel. C.C.: “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”

Art. 14, disp. prel. C.C.: “Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”

Art. 12, disp. prel. C.C.: “(1) Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

(2) Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”

Diritto Privato – Fonti

Due caveat, però.

Uno, l'unico giudice civile le cui decisioni siano formalmente vincolanti per tutti gli altri giudici è la Corte di cassazione.

Due, il giudice civile di cui parliamo è il giudice investito di una controversia nella quale un soggetto (l'attore) gli chiede di accertare l'esistenza di un suo diritto e/o di condannare l'altra parte (il convenuto) a dare/fare/non fare qualcosa. E' il c.d. processo civile di cognizione.

Da quest'ultimo vanno tenuti distinti:

- il processo civile di esecuzione, che è volto ad ottenere la realizzazione di quanto spettante all'attore che sia munito di un titolo esecutivo;
- il processo civile cautelare, che è volto ad ottenere l'intervento provvisorio del giudice per l'adozione di provvedimenti urgenti.

In che modo può aver luogo l'abrogazione di una disposizione normativa?

- (a) solo per dichiarazione espressa del legislatore
- (b) soltanto attraverso una sentenza della Corte costituzionale
- (c) in maniera espressa oppure tacita (per incompatibilità tra disposizioni che vengano adottate ex novo e quelle precedenti)
- (d) solo attraverso un referendum abrogativo

In mancanza di una norma di legge, il giudice può decidere in base ai principi generali dell'ordinamento?

- (a) no, perché il giudice deve sempre far applicazione di una norma espressa
- (b) no, perché il giudice non può creare il diritto
- (c) no, perché il giudice in tal modo violerebbe le competenze del Parlamento
- (d) sì, in presenza di una lacuna dell'ordinamento non colmabile tramite altri metodi di interpretazione

Diritto Privato – Fonti

Regolamenti

I regolamenti integrano e specificano le leggi, ma sono a esse subordinate. Valgono i medesimi criteri interpretativi più sopra indicati per le leggi.

Usi

Un uso è una prassi generalizzata di comportamento adottata con la convinzione che il suo rispetto sia obbligatorio.

Art. 8, disp. prel. C.C.: “Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati”

Art. 9, disp. prel. C.C.: “Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria”

Diritto Privato – Fonti

Qualche osservazione finale.

Nella piramide delle fonti abbiamo menzionato fonti legislative e giurisprudenziali. In realtà, occorre considerare che un ruolo centrale, nel nostro sistema, è svolto anche dalla dottrina giuridica.

Il sistema delle fonti è un sistema ideale, che presuppone che vi sia sempre un'unica regola in vigore sul territorio nazionale – il che, tuttavia, è un'aspirazione assai più che una realtà.

Quanto appena visto vale in Italia. Cosa succede però nelle situazioni che presentano elementi di estraneità al nostro ordinamento?

Diritto Privato – Fonti

Nel caso di situazioni che presentino elementi di transnazionalità, occorre guardare al c.d. diritto internazionale privato, ossia alla branca del diritto privato che definisce (1) quale giudice è competente a conoscere le controversie con elementi di transnazionalità e (2) qual è il diritto che si applica nella risoluzione di quelle controversie.

- (1) Giurisdizione: Regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- (2) Diritto applicabile: l.n. 218/1995, come integrata dal diritto europeo (ad esempio, Regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (c.d. Roma I) e Regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extra-contrattuali (c.d. Roma II)).

Diritto Privato – Prescrizione e decadenza

I diritti soggettivi non sono statici. Di regola, i diritti possono trasmettersi di soggetto in soggetto e si estinguono se non esercitati entro un certo periodo.

Solo in casi eccezionali i diritti possono essere intrasmissibili e inestinguibili:

- alcuni diritti non possono essere trasmessi: è il caso, ad esempio, dei diritti indisponibili;
- alcuni diritti non si estinguono mai: così, ad esempio, i diritti indisponibili e il diritto di proprietà (rectius: l'azione di rivendicazione a tutela del diritto di proprietà ex art. 948 c.c.)

Art. 948(3) C.C.: “L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione”

Diritto Privato – Prescrizione e decadenza

Trasmissione

Un diritto soggettivo di regola può essere trasferito dal suo titolare (dante causa) a un terzo (avente causa).

Quest'ultimo acquista il diritto a titolo derivativo, ossia con tutti i benefici e limitazioni che il diritto aveva in capo al dante causa.

Gli acquisti a titolo derivativo si distinguono ulteriormente in:

- acquisti a titolo oneroso e acquisti a titolo gratuito;
- acquisti a titolo particolare e acquisti a titolo universale.

Opposto è l'acquisto a titolo originario, nel quale chi acquista il diritto lo acquista ex novo, 'pulito' da ogni beneficio e vincolo

Diritto Privato – Prescrizione e decadenza

Estinzione

I diritti di regola si estinguono. Talvolta l'estinzione è fisiologica (ad esempio un diritto di credito si estingue con l'adempimento); talaltra è patologica (ad esempio allorché un diritto non è esercitato per un dato periodo di tempo). L'estinzione patologica prende il nome di prescrizione.

Art. 2934, C.C.: “(1) Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

(2) Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge”

La prescrizione è una regola di diritto pubblico posta a tutela della parte che ‘subirebbe’ l'esercizio del diritto sottoposto a prescrizione.

Diritto Privato – Prescrizione e decadenza

Poiché la prescrizione è regola di diritto pubblico, le parti non possono derogarvi né rinunciare a essa.

Art. 2936, C.C.: “È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione”

Art. 2937, C.C.: “(1) Non può rinunciare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.

(2) Si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta”

Tuttavia, poiché la prescrizione è misura di tutela della parte debole, quest'ultima soltanto può rilevarne l'occorrere; inoltre, detta parte può anche rinunciare alla prescrizione una volta che questa si è realizzata.

Art. 2938, C.C.: “Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta”

Art. 2940, C.C.: “Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”

Diritto Privato – Prescrizione e decadenza

Quanto tempo occorre perché operi la prescrizione?

Art. 2946, C.C.: “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”

Art. 2935, C.C.: “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”

Il termine di prescrizione è soggetto a sospensione e interruzione.

Il termine di prescrizione è sospeso in ragione del rapporto in essere fra le parti (ad esempio, fra i coniugi e fra le persone giuridiche e i loro amministratori: art. 2941 c.c.) o in ragione delle condizioni del suo titolare (ad esempio allorché costui è minore o interdetto: art. 2942 c.c.).

Durante la sospensione, il termine di prescrizione non corre.

Diritto Privato – Prescrizione e decadenza

Il termine di prescrizione è interrotto da qualsiasi manifestazione della volontà del titolare del diritto di esercitarlo (come l'invio di una diffida o la notificazione di una domanda giudiziale: art. 2943 c.c.), oltre che dal riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il quale quel diritto può essere fatto valere (art. 2944 c.c.).

Art. 2945, C.C.: “(2) Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.”

L'interruzione spezza il periodo di prescrizione, che ricomincia a decorrere da zero dopo ogni atto di esercizio.

Art. 2945, C.C.: “(1) Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione”

Diritto Privato – Prescrizione e decadenza

Oltre al termine ordinario di prescrizione (decennale), vi sono molti termini brevi stabiliti dalla legge:

cinque anni

- diritto al risarcimento del danno da fatto illecito (art. 2947(1) C.C.)
- diritto agli interessi e a qualsiasi prestazione periodica (art. 2948, n. 4, C.C.)
- diritti derivanti da rapporti societari (art. 2949 C.C.)

due anni

- diritto al risarcimento del danno da sinistro stradale (art. 2947(2) C.C.)
- diritto alla sostituzione o riparazione del bene non conforme nei contratti di vendita B2C (art. 132, Codice del consumo)

un anno

- diritto alla sostituzione o riparazione del bene viziato nei contratti di vendita ordinari (art. 1495 C.C.)
- diritti di credito derivanti da un contratto di trasporto o di assicurazione (rispettivamente, artt. 2951 e 2592 C.C.)

Diritto Privato – Prescrizione e decadenza

Una specie particolare di prescrizione è la prescrizione presuntiva, che in realtà non è tecnicamente una forma di prescrizione, bensì una regola sull'inversione dell'onere della prova.

Per capire cosa sono le prescrizioni presuntive, occorre preliminarmente definire cos'è una presunzione.

Art. 2967, C.C.: “(1) Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

(2) Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”

Una presunzione costituisce una deviazione rispetto al principio dispositivo, in quanto istituisce un meccanismo probatorio per cui un certo avvenimento, oggetto della presunzione, si dà per provato.

Diritto Privato – Prescrizione e decadenza

Le presunzioni possono essere assolute o relative.

Una presunzione assoluta non consente la prova contraria: l'evento oggetto della presunzione si dà per avvenuto indipendentemente da qualsiasi prova contraria.

Art. 232 C.C.: “(1) Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio”

Una presunzione relativa dà un certo evento per avvenuto ma consente alla parte che ne ha interesse di offrire prova contraria.

Art. 2729 C.C.: “(1) Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”

Diritto Privato – Prescrizione e decadenza

In alcuni casi, è la legge a stabilire una presunzione relativa. E' questo il caso della prescrizione presuntiva, che, in determinati rapporti, istituisce una presunzione che, decorso un lasso di tempo molto breve (variabile fra sei mesi e tre anni), il diritto di credito del creditore si sia prescritto.

Art. 2954 C.C.: “(1) Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori [...] per l'alloggio”

Art. 2955 C.C.: “Si prescrive in un anno il diritto [...] dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali”

Art. 2956 C.C.: “Si prescrive in tre anni il diritto [...] (3) dei notai, per gli atti del loro ministero”

Art. 2959 C.C.: “L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta”

Art. 2960 C.C.: “(1) Nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito”

Diritto Privato – Prescrizione e decadenza

Istituto affine, ma diverso dalla prescrizione, è la decadenza. La decadenza non incide sull'esistenza del diritto, ma solo sulla possibilità di farlo valere.

I termini di decadenza sono eccezionali e previsti espressamente dalla legge.

Art. 325, C.P.C.: “(1) Il termine per proporre l'appello [...] è di 30 giorni”

Art. 1495, C.C.: “(1) Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge”

I termini di decadenza coesistono con i termini di prescrizione.

Come la prescrizione, la decadenza non può essere rilevata d'ufficio.

Art. 2969, C.C.: “La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione”

Diritto Privato – Prescrizione e decadenza

A differenza della prescrizione, però:

- le regole sulla decadenza sono eccezionali;
- le parti sono libere di modificare le regole sulla decadenza, salvo che questa abbia ad oggetto diritti indisponibili o che il patto di deroga ai termini di legge renda eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del suo diritto;

Art. 2968, C.C.: “Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né possono rinunciare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti”

Art. 2965, C.C.: “E' nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto”

Diritto Privato – Prescrizione e decadenza

- non si applicano alla decadenza le norme sull'interruzione e la sospensione della prescrizione

Art. 2964, C.C.: “Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti”

- la decadenza è impedita solo dal compimento dell'atto indicato dalla legge come necessario.

Si può rinunciare alla prescrizione?

- (a) no, mai
- (b) sì, e la rinuncia dev'essere approvata al pari di una clausola vessatoria
- (c) sì, ma solo dopo che la prescrizione si è compiuta
- (d) sì, purché tale rinuncia sia espressa

Cosa si intende per prescrizioni “presuntive”?

- (a) sono termini di prescrizione che operano per le obbligazioni le quali siano state accertate dal giudice sulla base di presunzioni semplici
- (b) si tratta delle presunzioni cui può ricorrere il giudice
- (c) sono termini, scaduti i quali, si presume che il debito sia stato pagato, o sia comunque estinto per altra causa
- (d) sono termini di prescrizione pattuiti tra le parti

Il termine di decadenza stabilito dalla legge non può essere modificato dalle parti

- (a) vero
- (b) può essere modificato solo se stabilito a tutela dell'interesse individuale
- (c) falso
- (d) mai